C.A.L. S.p.A.

Atto aggiuntivo n. 2

alla "*Convenzione unica - ai sensi dell'articolo 2, comma 82, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con Legge 24 novembre 2006, n. 286 e s.m.i – per l'affidamento della progettazione, costruzione e gestione del collegamento autostradale tra le città di Brescia e di Milano*", sottoscritta in data 1 agosto 2007

TRA

C.A.L. S.p.A., con sede legale in Milano, Via N. Copernico 42, denominata in seguito per brevità anche "**Concedente**"

E

Società di Progetto Brebemi S.p.A., con sede legale in Brescia, Via Somalia 2/4, subentrata all'ATI Brebemi S.p.A. ed altri ai sensi dell'articolo 37-*quiquies* della L. 109 del 1994 nella convenzione 24 Luglio 2003, originariamente stipulata con ANAS S.p.A., denominata in seguito per brevità anche "**Concessionario**".

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2010, addì 22 del mese di Dicembre in Milano, Via Copernico 42,

SONO PRESENTI

DA UN PARTE

Antonio Giulio Rognoni, nato a Milano, il 12.12.1960, nella sua qualità di Amministratore Delegato di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., con sede legale in Milano, Via N. Copernico 42, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, REA 1837186, C.F. e P. IVA 05645680967, munito degli occorrenti poteri in forza della Delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 Dicembre 2010;

E DALL'ALTRA

Francesco Bettoni, nato a Visano, il 23.8.1948, e **Bruno Bottiglieri**, nato a Campagna, il 9.1.1951, rispettivamente in qualità di Presidente e di Direttore Generale della Società di Progetto Brebemi S.p.a, con sede legale in Brescia, via Somalia 2/4, iscritta al Registro delle Imprese di Brescia, R.E.A. 455412, C.F. e P.IVA 02508160989, muniti degli occorrenti poteri in forza delle Delibere del Consiglio di Amministrazione del 18 Novembre 2010 e del 20 Dicembre 2010;

Le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

PREMESSO CHE

(A) in data 1.8.2007 è stata sottoscritta tra Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. ("**CAL**") e la Società di Progetto Brebemi S.p.A. ("**Brebemi**") la "*Convenzione unica - ai sensi dell'articolo 2, comma 82, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con Legge 24 novembre 2006, n. 286 e s.m.i –*

per l'affidamento della progettazione, costruzione e gestione del collegamento autostradale tra le città di Brescia e di Milano" (la "**Convenzione Unica**");

(B) con delibera n. 42/2009 del 26.6.2009 il CIPE ha approvato la progettazione definitiva del collegamento autostradale tra le città di Brescia e di Milano ed ha disposto, tra l'altro, che CAL e Concessionario provvedano a stipulare apposito atto aggiuntivo alla Convenzione unica per adottare il nuovo piano economico finanziario che sostituisca quello allegato a detta Convenzione Unica;

(C) in data 7.9.2009 CAL e Brebemi - in attuazione di quanto disposto dalla delibera CIPE n. 42/2009 richiamata alla precedente premessa (B) - hanno sottoscritto l' "*Atto aggiuntivo n. 1 alla 'Convenzione unica - ai sensi dell'articolo 2, comma 82, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con Legge 24 novembre 2006, n. 286 e s.m.i – per l'affidamento della progettazione, costruzione e gestione del collegamento autostradale tra le città di Brescia e di Milano', sottoscritta in data 1 agosto 2007*" (l' "**Atto Aggiuntivo n.1**");

(D) in data 4.6.2007 2010, le Parti hanno altresì stipulato apposito Atto integrativo dell'Atto aggiuntivo n. 1 (l'"**Atto Integrativo**") avete ad oggetto l'individuazione dei requisiti di solidità patrimoniale che il Concessionario è obbligato a mantenere ai sensi dell'art. 3.2, lett. (Q), della Convenzione Unica;

(E) con nota congiunta CAL-Brebemi del 20.7.2010 (Prot. CAL-200710-00001), Concedente e Concessionario hanno dichiarato, tra l'altro, il venire meno della necessità di prestazione della garanzia a valere sul FGOP di cui all'articolo 2, c. 264-270, della L. 224/2007, il cui rilascio era previsto quale modalità di riequilibrio nel Piano Economico Finanziario adottato con l'Atto Aggiuntivo n.1;

(F) il CIPE, con delibera del 22.7.2010, n. 72, nel prendere atto dei contenuti sia della citata nota congiunta del 20.7.2010 sia delle valutazioni dell'Unità Tecnica Finanza di Progetto espresse con il parere reso in data 21.7.2010 prot. DIPE n. 3284/P, ha invitato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ad "*acquisire l'attestazione da parte di concedente e concessionario circa l'invarianza del costo del debito, nel caso in cui sia già intervenuta la sottoscrizione del contratto di finanziamento da parte del concessionario stesso, ovvero l'attestazione circa il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 143 del Codice dei contratti pubblici, in linea con i valori del piano economico-finanziario già esaminato dall'Unità tecnica finanza di progetto nel rispetto dei valori massimi di cui al punto 2.1 della Delibera CIPE n. 42/2009*";

(G) in attuazione della predetta Delibera CIPE 72/2010, CAL e Brebemi hanno reso apposita attestazione, trasmessa al Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti in data 1.10.2010 (Prot. CAL-011010-0005), con la quale:

- hanno dato atto della condivisione tra Concedente e Concessionario di "*una diversa soluzione finanziaria, che mantiene invariati i livelli massimi della tariffa di base e del valore di subentro*";

- hanno attestato, sul presupposto di detta condivisione, anche in assenza della garanzia a valere sul FGOP, "*sulla base di quanto enunciato in particolare alle premesse 7), 8) e 9) il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 143 del Codice dei contratti pubblici, in linea con i valori del piano economico-*

finanziario già esaminato dall'Unità tecnica finanza di progetto per quanto concerne il rispetto dei valori massimi di cui al punto 2.1 della delibera di approvazione del progetto definitivo";

(H) l'Atto Aggiuntivo n.1, come integrato dall'Atto Integrativo, è stato approvato in data 8.10.2010 con Decreto n. 742 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, emesso di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Detto Decreto è stato registrato dalla Corte dei Conti in data 11.11.2010, reg. n. 9, foglio n. 386;

(I) dando seguito alla attestazione di cui alla premessa (G), le Parti intendono formalizzare la condivisione della nuova soluzione finanziaria che assicura il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della concessione;

PREMESSO ALTRESI' CHE

(J) nel contempo il Concedente ha altresì redatto, e successivamente fatto oggetto di concordamento tra le Parti, il "*Disciplinare per l'applicazione delle sanzioni e delle penali*" (Allegato C);

(K) con l'Atto aggiuntivo n. 2 le Parti intendono quindi formalizzare anche il concordamento di detto disciplinare;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra C.A.L. S.p.A. e Società di Progetto Brebemi S.p.A., come sopra costituite e rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

1. **PREMESSE**

1.1 Le premesse e i seguenti allegati formano parte integrante del presente Atto aggiuntivo n. 2 e costituiscono anch'essi patto:

A Piano Economico Finanziario

B Relazione Accompagnatoria al Piano Economico Finanziario

C Disciplinare per l'applicazione delle sanzioni e delle penali

2. **OGGETTO**

2.1 Con il presente Atto Aggiuntivo n. 2 le Parti:

- adottano il PEF della concessione e la Relazione accompagnatoria di cui agli allegati A) e B);
- concordano il Disciplinare per l'applicazione delle sanzioni e penali di cui all'allegato C).

I predetti Piano Economico Finanziario e Relazione accompagnatoria sostituiscono il PEF e la relazione di cui agli allegati C) e D) dell'Atto aggiuntivo n.1.

3. **PATTUZIONI CONCLUSIVE**

3.1 Per quanto non diversamente disposto nel presento Atto aggiuntivo n. 2, restano fermi ed invariati i contenuti della Convenzione unica e dell'Atto Aggiuntivo n. 1 (come integrato con l'Atto Integrativo).

3.2 La Convenzione unica, l'Atto Aggiuntivo n.1 (come integrato con l'Atto Integrativo) ed il presente Atto aggiuntivo n. 2 costituiscono congiuntamente la regolamentazione contrattuale del rapporto concessorio.

3.3 Il presente atto è soggetto alla approvazione con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 21, c. 4, del D.L. 24.12.2003, n. 355.

3.4 Il presente atto è soggetto a registrazione. Tutte le spese dipendenti dalla stipulazione dell'Atto aggiuntivo n. 2, nessuna esclusa né eccettuata, sono a carico del Concessionario.

Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti.

Milano, 22 Dicembre 2010

Concedente

Antonio Giulio Rognoni

Concessionario

Francesco Bettoni

Bruno Bottiglieri